



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2099/2025 R.G.A.C. vertente

TRA

Parte_1 (c.f.: **CodiceFiscale_1**), rappresentato e difeso, in allega **n** opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Caloprese, n. 56, **-attore/opponente-**

E

Controparte_1 (p.i.: **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Pierantonio Micciulli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza B. Zumbini.

-convenuta/opposta-

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 398/2025 del tribunale di Cosenza.

Conclusioni delle parti:

Per l'attore/opponente (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo): *“accogliere l'opposizione proposta, per l'effetto dichiarare la nullità, nullità del ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente condanna alle spese dell'opposto; In subordine, nel merito, o accertare la mancanza di prova del credito azionato con conseguente inesistenza del diritto al corrispettivo richiesto e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda monitoria avanzata dalla parte opposta; con ogni più ampia pronuncia in ordine alle spese di lite, da porsi interamente a carico della parte opposta, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.*

Per la convenuta/opposta (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in data 28/5/2026): *“confermare l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare il dr. **CP_2** nato a Cosenza, il 16/06/1965 (Cod. fisc. **C.F._2**, residente in Roma alla via Catania n. 71/B, al pagamento, in favore della **Controparte_1** della complessiva somma di Euro € 77.046,63, oltre interessi legali dalla data della domanda di arbitrato sino al saldo effettivo e oltre ancora le spese, competenze e onorari della presente fase, nonché di quella monitoria”.*



MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato **CP_2** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _____ tribunale di Cosenza, emesso in data 29/4/2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1167/2025, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di [...]

Controparte_1 della somma di € 77.046,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza del lodo arbitrale pronunciato in data 17/1/2025 dall'arbitro unico avv. Iolanda Giordanelli.

A fondamento della domanda monitoria, la **Controparte_1** aveva dedotto che, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, era stato instaurato un procedimento arbitrale nei confronti del socio **CP_2** all'esito del quale l'arbitro unico, con lodo del 17/1/2025, aveva accertato l'esistenza di un debito di quest'ultimo nei confronti della società pari, per sorte capitale, ad € 58.963,35; aveva inoltre posto a carico del **CP_2** gli onorari e le spese di funzionamento della procedura arbitrale, liquidati in complessivi € 10.000,00 oltre accessori di legge, nonché € 500,00 per spese vive, e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in favore della **CP_1** liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

, il procedimento arbitrale era stato promosso da [...] **Controparte_1** e da **CP_3** quest'ultimo anche in proprio, sul presupposto dell'esistenza di una controversia relativa ai rapporti di dare e avere tra la società e il socio **CP_2**. La clausola compromissoria statutaria prevedeva la devoluzione ad arbitro delle controversie tra soci ovvero tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con decisione in via irrituale secondo equità. Con decreto del 2/5/2024 il Presidente del tribunale di Cosenza aveva nominato quale arbitro unico l'avv. Iolanda Giordanelli.

Nel corso del procedimento arbitrale la **CP_1** aveva chiesto di accertare che **CP_2** fosse debitore nei propri confronti della somma di € 58.963,35, mentre **CP_3** aveva formulato ulteriori domande relative all'inesistenza di propri debiti verso la società e all'insussistenza di atti di *mala gestio* a lui imputabili. **CP_2** si era costituito sollevando eccezioni in rito concernenti, tra l'altro, la *potestas iudicandi* dell'arbitro e l'operatività della clausola compromissoria. Successivamente **CP_3** aveva rinunciato alle domande proposte in proprio, rin [...] ta dal resistente. Con il lodo del 17/1/2025 l'arbitro aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere quanto alle domande proposte da **CP_3** in proprio, dichiarato inammissibili e infondate le eccezioni in rito sollevate da **CP_2** [...] e accertato il credito di **Controparte_1** nella misura sopra indicata. Con l'atto di opposizione **CP_2** ha dedotto, in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria, sostenendo che, una volta proposta opposizione, la



controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione arbitrale. Ha altresì rilevato che il lodo posto a fondamento della domanda monitoria aveva natura meramente accertativa, essendosi l'arbitro limitato ad accertare l'esistenza del debito di € 58.963,35 senza pronunciare condanna al relativo pagamento.

In subordine, l'opponente ha contestato la sussistenza del credito nel merito, deducendo l'insufficienza della documentazione contabile esaminata nel procedimento arbitrale e l'assenza di elementi idonei a dimostrare con certezza l'esistenza e l'entità del debito. Ha inoltre contestato che la mancata impugnazione dei verbali assembleari richiamati nel lodo potesse assumere valore di riconoscimento del debito. Ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale, l'accoglimento dell'opposizione con caducazione del decreto ingiuntivo e, in subordine, l'accertamento della mancanza di prova del credito, con conseguente revoca del decreto opposto e rigetto della domanda monitoria, oltre alla condanna della controparte alle spese di lite.

Si è costituita la *Controparte_1* contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, la società ha sostenuto che il lodo era stato pronunciato nell'ambito di un arbitrato irrituale e costituiva, pertanto, una determinazione contrattuale idonea a integrare prova scritta del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo; ha inoltre dedotto che *CP_2*

[...] aveva partecipato al procedimento arbitrale e che le questioni di merito già decise dall'arbitro non potevano essere nuovamente sottoposte al giudice ordinario in assenza di specifica impugnazione del lodo. Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la conferma dello stesso, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 77.046,63, oltre interessi e spese.

All'udienza del 27/11/2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi; la *Controparte_1* ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione, non avendo le parti articolato mezzi istruttori.

Con ordinanza del 16/3/2026, ritenuto che l'opposizione fosse di pronta soluzione e che non sussistessero i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, anche in considerazione dell'assenza di richieste istruttorie, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 9/7/2026, assegnando alle parti termine per il deposito di scritti conclusivi sino al 31/5/2026.

All'udienza del 9/7/2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.



2. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione con la quale l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'esistenza, nello statuto della **Controparte_1** di una clausola compromissoria devolutiva ad arbitro delle controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Secondo la prospettazione dell'opponente, sebbene l'esistenza di una clausola compromissoria non impedisca al giudice ordinario di emettere un decreto ingiuntivo, una volta proposta opposizione ed eccepita la competenza arbitrale verrebbero meno i presupposti per la cognizione del giudice ordinario, con conseguente necessità di revoca del decreto opposto.

L'eccezione non è fondata.

Il principio invocato dall'opponente attiene all'ipotesi in cui il procedimento monitorio abbia ad oggetto direttamente un credito nascente dal rapporto sostanziale assoggettato alla clausola compromissoria e, instaurato a seguito dell'opposizione il giudizio a cognizione piena, il debitore eccepisca tempestivamente la devoluzione della relativa controversia agli arbitri.

E però, nel caso di specie, la controversia relativa ai rapporti di dare e avere tra **Controparte_1** e **CP_2** è stata già devoluta alla **CP_2** in **CP_2** a clausola compromissoria statutaria.

CP_2 ha partecipato al procedimento arbitrale, costituendosi a mezzo del proprio difensore e formulando eccezioni concernenti anche la *potestas iudicandi* dell'arbitro e l'operatività della clausola compromissoria. Tali eccezioni sono state esaminate e disattese dall'arbitro, il quale ha ritenuto che la controversia tra la società e il socio, avendo ad oggetto diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale, rientrasse nell'ambito applicativo della clausola compromissoria.

L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario non può, pertanto, essere accolta, perché la clausola compromissoria ha già trovato attuazione, essendo stata la controversia da essa contemplata effettivamente devoluta all'arbitro e definita con il lodo del 17/1/2025; conseguentemente, la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo non determina la necessità di rimettere nuovamente agli arbitri una controversia sulla quale essi si sono già pronunciati. Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto la pretesa di pagamento fondata sull'esito di quel procedimento arbitrale e non l'accertamento, per la prima volta, del rapporto sostanziale assoggettato alla clausola compromissoria. Ritenere diversamente significherebbe attribuire alla clausola compromissoria l'effetto di precludere il ricorso al giudice ordinario anche per ottenere l'adempimento dell'obbligazione risultante dalla determinazione arbitrale adottata proprio in attuazione della clausola stessa.

Né risulta pertinente il richiamo, operato dall'opponente, alla decisione della corte di cassazione n. 9035/2019. Tale pronuncia si riferisce, infatti, alla



diversa ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato richiesto per un credito direttamente derivante da un rapporto contrattuale assoggettato a clausola compromissoria, senza che la relativa controversia fosse stata previamente sottoposta agli arbitri. In tale fattispecie, proposta opposizione ed eccepita la competenza arbitrale, il giudice ordinario non può conoscere del rapporto sostanziale devoluto agli arbitri. Nel caso in esame, invece, la clausola compromissoria ha già trovato attuazione e la controversia relativa all'esistenza e all'ammontare del credito è stata già sottoposta all'arbitro e definita con il lodo del 17/1/2025, posto a fondamento della successiva domanda monitoria. Il principio richiamato dall'opponente non è, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame.

2.1. Il presente giudizio di opposizione non può nemmeno costituire la sede per ottenere un nuovo esame del merito delle questioni già sottoposte all'arbitro e da questo decise.

Il lodo in esame è stato pronunciato nell'ambito di un arbitrato irrituale, sicché la determinazione dell'arbitro ha natura negoziale ed è vincolante per le parti nei limiti e secondo il regime proprio di tale forma di arbitrato.

L'art. 808-ter c.p.c. individua specificamente le ipotesi nelle quali il lodo contrattuale è annullabile, prevedendo che la relativa impugnazione sia proposta davanti al giudice competente secondo le disposizioni del libro I del codice di rito.

Nel caso di specie non risulta che CP_2 abbia dedotto specifici vizi della determinazione arbitrale riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 808-ter c.p.c., ma ha contestato nel merito la ricostruzione compiuta dall'arbitro.

Ne deriva che non possono essere esaminate nel presente giudizio, sotto forma di contestazioni relative all'esistenza del credito azionato in via monitoria, doglianze che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle medesime questioni di fatto e delle risultanze contabili già sottoposte all'arbitro e da questo esaminate ai fini della determinazione del rapporto di dare e avere tra le parti.

In particolare, non possono essere nuovamente valutate le deduzioni dell'opponente concernenti l'insufficienza della documentazione bancaria e contabile acquisita nel procedimento arbitrale, l'erroneità della ricostruzione delle movimentazioni intercorse tra socio e società e l'asserita insussistenza del riconoscimento del debito desunto dai verbali assembleari, trattandosi di questioni direttamente attinenti al merito della controversia arbitrale.

Consentire nel presente giudizio una nuova valutazione della correttezza di tale ricostruzione equivarrebbe, infatti, a sottoporre al giudice ordinario il medesimo merito già affidato dalle parti all'arbitro, al di fuori degli strumenti previsti per contestare la validità della determinazione arbitrale.



2.2. Parimenti infondata è la censura con la quale l'opponente deduce l'inidoneità del lodo a fondare la domanda monitoria, sul rilievo che l'arbitro si sarebbe limitato ad accertare l'esistenza del debito, senza pronunciare espressamente la condanna di **CP_2** al pagamento della relativa somma.

L'assunto muove dall'erroneo presupposto che l'emissione del decreto ingiuntivo richieda l'esistenza di un titolo recante una pronuncia di condanna.

Ai sensi dell'art. 633 c.p.c., il procedimento monitorio presuppone, invece, che del diritto fatto valere sia fornita prova scritta, senza che sia necessario che il documento posto a fondamento della domanda costituisca già titolo esecutivo o contenga esso stesso una statuizione di condanna.

La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, da tempo riconosciuto che il lodo arbitrale irrituale costituisce prova scritta idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena, non essendo l'emissione del decreto preclusa neppure dall'esistenza di contestazioni circa l'esistenza e l'esigibilità del credito (cfr. cass. n. 1628/1975; più recentemente cfr. cass. n. 6518/2017).

Tale conclusione risulta a maggior ragione applicabile alla fattispecie in esame.

Il lodo irrituale, infatti, ha natura negoziale, costituendo la determinazione mediante la quale le parti, attraverso l'opera dell'arbitro cui hanno conferito il relativo incarico, definiscono la controversia tra loro insorta. La sua efficacia non può per questo essere valutata secondo le categorie proprie della sentenza resa dall'autorità giudiziaria, distinguendo tra pronunce di mero accertamento e pronunce di condanna in funzione della loro attitudine a costituire titolo esecutivo.

Nel caso di specie, il lodo del 17/1/2025 contiene un accertamento puntuale dell'obbligazione, avendo l'arbitro espressamente stabilito che *"il debito del Dott.*

CP_2 *nei confronti della* **Controparte_1** *ammonta a tutt'oggi, per sorte capitale, ad € 58.963,35"*. La determinazione arbitrale individua, dunque, il soggetto creditore, il soggetto debitore, il titolo del rapporto e l'esatto ammontare della prestazione pecuniaria dovuta. Conseguentemente, la circostanza che nel dispositivo sia stato utilizzato il verbo *"accerta"*, anziché la formula *"condanna al pagamento"*, non priva la determinazione arbitrale della sua idoneità a documentare l'esistenza del credito, né impedisce al creditore, in mancanza di spontaneo adempimento, di agire davanti all'autorità giudiziaria per conseguirne il pagamento. Una diversa conclusione finirebbe, peraltro, per sovrapporre indebitamente il piano dell'efficacia esecutiva del titolo a quello della prova scritta richiesta per l'accesso alla tutela monitoria. Se è vero, infatti, che il lodo irrituale non costituisce, in quanto tale, titolo esecutivo suscettibile di essere reso esecutivo nelle forme previste per il lodo rituale, è altrettanto vero che la determinazione negoziale in esso contenuta può costituire prova



scritta del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e consentire al creditore di ottenere un titolo giudiziale di condanna.

Né può sostenersi che, in tal modo, il giudice ordinario venga chiamato a integrare o modificare la decisione arbitrale. Infatti, per come sopra precisato, l'oggetto del presente giudizio non consiste in un nuovo accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del debito già determinati in sede arbitrale, bensì nella verifica dell'efficacia della determinazione negoziale posta a fondamento della pretesa di pagamento.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che la natura formalmente accertativa della statuizione relativa alla somma di € 58.963,35 non esclude l'idoneità del lodo a costituire prova scritta del credito azionato dalla **Controparte_1**

[...] in sede monitoria.

A ciò consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione del grado di difficoltà della controversia, definita sulla base della documentazione in atti senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.

P.Q.M.

Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2025 di questo tribunale dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna **CP_2** alla rifusione in favore di [...] **Controparte_1** delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 7.052,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosenza, 25 agosto 2026

Il giudice

dott.ssa Ermanna Grossi